

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

n. 165

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 aprile 2017)

### INDICE

CERVellini: sulla realizzazione di una centrale a biogas ad Anzio (Roma) (4-06778) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) Pag. 6415

DONNO ed altri: sulla salvaguardia del SIC marino di Melendugno (Lecce) dall'impatto con il gasdotto TAP (4-06915) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6417

---

CERVELLINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

nella zona di Anzio (Roma) è prevista la costruzione di una centrale biogas in una zona contigua ad un quartiere residenziale;

secondo il comitato popolare "Anzio No Biogas", la realtà ambientale di Anzio e in particolar modo della zona padiglione Sacida è particolarmente complessa, e la forte antropizzazione e industrializzazione dell'area complica ulteriormente la situazione;

gli inquinanti emessi dalla centrale inciderebbero pesantemente e negativamente sulla popolazione interessata e, in particolar modo, sui 350 bambini (di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 10 anni) della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del plesso "Sacida-Spalliera" sita a soli 380 metri dal luogo ove sorgerà la centrale biogas;

come definito dalla Corte europea: «Spetta alla politica stabilire il livello del rischio accettabile o non accettabile» e, ad ulteriore conferma, la Commissione europea scrive in una sua comunicazione sul principio di precauzione (COM 2002-1) «che la decisione è prettamente politica e non tecnica»;

sempre in merito alla validità del ricorso al principio di precauzione il Consiglio di Stato (sentenza della sezione IV, 11 novembre 2014, n. 5525) ha ribadito un principio fondamentale: «il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di precauzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative normative per tutelare la sicurezza ambientale e sanitaria dei cittadini, anche alla luce degli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione euro-

pea, con particolare riguardo ai requisiti e alle condizioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia.

(4-06778)

(21 dicembre 2016)

RISPOSTA. - La città di Anzio ha espresso in diverse occasioni ufficiali parere contrario alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano in località Padiglione, proposto dalla società Green future 2015 e la Regione Lazio, in sede di VIA, ha evidenziato una serie di criticità inerenti al sito interessato dal progetto. In data 17 marzo 2016 si è svolta, *ex lege*, conferenza dei servizi, nel cui ambito sono stati ampiamente ascoltati i rappresentanti dei comitati (Lavinio No Biogas, associazione Anziodiva e comitato NoBiogas). Sempre in sede di conferenza dei servizi, il Servizio di igiene pubblica della ASL Rm6 ha evidenziato che per quanto concerne la caratterizzazione sulla salute pubblica, manca una valutazione riferita al contesto locale del comune di Anzio, e non è stato preso in considerazione l'aspetto del potenziale rischio sanitario connesso alla realizzazione e ha richiesto, a tal proposito, una valutazione puntuale che consideri la realizzazione del similare impianto già autorizzato e la presenza di insediamenti abitativi e scuole, in quanto dalla documentazione esaminata non si evince la compatibilità della proposta progettuale.

L'ufficio VIA in sede di conferenza ha invitato il proponente a trasmettere copia della documentazione per l'acquisizione del parere di valutazione di incidenza da parte dell'area sistemi naturali, in riferimento all'adiacenza dell'area di progetto all'area SIC macchia della Spadellata e fosso Anastasia.

Per quanto concerne l'altro impianto destinato al trattamento di rifiuti e alla produzione di gas metano da costruire a circa un chilometro dal primo, la sua realizzazione e gestione è stata autorizzata alla società Anzio Biowaste srl con determinazioni regionali del 5 novembre 2014 e del 3 novembre 2015, dopo una conferenza dei servizi, per cui l'amministrazione comunale ha espresso parere favorevole. Successivamente, in data 7 agosto 2015, la società Anzio Biowaste ha presentato alla Regione istanza di variante dell'impianto autorizzato. Le modifiche consistevano nell'eliminazione della linea di termo-essiccazione dei fanghi e nella rimodulazione di quantitativi totali dei rifiuti gestibili presso l'impianto, a seguito dell'eliminazione della linea di termo-essiccazione dei fanghi, in termini annuali riducendoli da 52.000 a 50.000 tonnellate all'anno; su base giornaliera, sull'unica linea che la società intende realizzare, da 70 a 140 tonnellate al giorno.

Poiché il Comune di Anzio non è stato coinvolto nella procedura amministrativa inerente a tale variante, lo stesso ha impugnato la relativa

determinazione regionale. Su tale secondo impianto a biogas già approvato, si fa presente che il giudizio risulta proposto dal Comune presso il TAR Lazio si è concluso con sentenza di rigetto del ricorso.

La Regione fa presente che avrà cura di incaricare la propria Agenzia regionale per l'ambiente di effettuare, in tempi certi, ogni verifica utile sullo stato dei luoghi.

Alla luce delle informazioni esposte, questo Ministero continuerà a porre attenzione alle problematiche evidenziate ed a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(12 aprile 2017)

---

DONNO, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, NUGNES, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORONESE, BLUNDO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 29 agosto 2014, la commissione nazionale di VIA (valutazione di impatto ambientale) esprimeva parere favorevole in ordine al progetto riguardante la "Trans Adriatic pipeline" (TAP);

nello specifico, nel parere n. 1596 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardante il progetto "Istruttoria VIA - Metanodotto di Interconnessione Grecia - Albania - Italia - Progetto Trans Adriatic pipeline, Tratto Italia", veniva riportato che "l'ipotesi D1 (San Foca) risulta l'alternativa migliore sotto i profili tecnico, ambientale e paesaggistico". Veniva altresì stabilito che "si evidenzia che in questa alternativa la tecnologia del microtunnel permetterà di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea (potenziali impatti sul turismo, sul paesaggio e sull'ambiente)";

con decreto n. 223 dell'11 settembre 2014, emanato dal Ministero dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri prot. DICR 0019634 dello stesso giorno, il TAP riceveva giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

a parere degli interroganti, tuttavia, la cartografia di riferimento, da cui discende il parere VIA, riporta un'evidente e anomala discrepanza con lo stato dei luoghi proprio a largo delle coste di Melendugno (Lecce);

all'uopo, la prateria di Posidonia, presente dalle coste brindisine fino a quelle del sud Salento, si interrompe in maniera innaturale proprio al confine amministrativo tra Vernole e Melendugno, per ricominciare a crescere al confine amministrativo tra Melendugno e Otranto;

nello specifico, la Posidonia oceanica non è stata correttamente riportata nella cartografia, evitando, così la classificazione dell'area come SIC (sito di importanza comunitaria) marino e, dunque, come area protetta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno indagare circa la corretta indicazione delle alternative di tracciato contenute nella valutazione di impatto ambientale e se intendano procedere all'adozione di idonee misure a salvaguardia dell'ambiente e pienamente conformi dal punto di vista tecnico, ambientale e paesaggistico.

(4-06915)

(31 gennaio 2017)

RISPOSTA. - Preliminarmente, in merito al progetto di gasdotto "Trans Adriatic pipeline" si fa presente che le questioni poste sono state oggetto di opportuni ed approfonditi esami nel corso dell'*iter* istruttorio di valutazione di impatto ambientale conclusosi con decreto di compatibilità ambientale n. 233 dell'11 settembre 2014, positivo con prescrizioni, emesso da questo Ministero previa espressione del Consiglio dei ministri con delibera del 10 settembre 2014, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*), della legge n. 400 del 1988. Si rappresenta, a tal proposito, che è stata tenuta in debita considerazione la totalità delle soluzioni alternative possibili per il tracciato del gasdotto, approfondendo tutti gli aspetti collegati alle stesse alternative, da un punto di vista sia tecnico che ambientale-paesaggistico, nonché tutte le misure possibili per la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Risulta ancora in corso, invece, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del "microtunnel di approdo al tratto italiano del gasdotto Trans Adriatic pipeline, in ottemperanza alla prescrizione A5) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014", che prevede, tra l'altro, la realizzazione di uno studio di dettaglio delle fanerogame marine presenti nell'area, nonché la verifica di ottemperanza alle ulteriori prescrizioni del citato decreto ministeriale.

Per quanto concerne gli aspetti relativi all'individuazione delle praterie di posidonia oceanica, in corrispondenza del confine amministrativo tra Melendugno e Vernole e, nello specifico, in località San Foca, dalle cartografie fornite dalla Regione Puglia l'area individuata risulta priva di praterie di posidonia oceanica con valenza conservazionistica, così come indicato nella mappatura condotta nell'ambito del progetto "Inventario e cartografia delle praterie di posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto", redatto, tra l'altro, dalla Regione e dal CRISMA (Consorzio per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nelle scienze del mare), finanziato nell'ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse IV "Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.13 'Interventi di supporto alla competitività ed all'innovazione del sistema pesca' - Sottomisura 4.13D2 'Azioni realizzate dagli operatori del settore: azioni di interesse collettivo e Centro Servizi'".

Si segnala, inoltre, che non vi è l'obbligo di designare come SIC tutte le aree interessate da posidonieto. Ne consegue, pertanto, che non essendovi SIC marini nell'area, ed essendo stato giudicato sufficiente a livello europeo il contributo dei SIC già individuati per *habitat* prioritario di interesse comunitario 1120 "prateria di posidonia", ad oggi non si ritiene necessario intervenire.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(12 aprile 2017)

---